

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4117}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(FORLANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Modifica delle norme sul matrimonio
di alcune categorie di militari appartenenti ai corpi di polizia

Seduta del 13 novembre 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il vincolo del divieto di matrimonio fino ad una determinata età per gli appartenenti ai corpi di polizia e per i militari in genere nel contesto dell'attuale evoluzione sociale costituisce una sensibile limitazione della libertà individuale ed è mal sopportato dagli interessati, tanto che con legge 14 giugno 1973, n. 404, si è dovuto ridurre da 28 a 26 anni il limite di età per contrarre matrimonio da parte dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Tale riduzione non ha soddisfatto le aspirazioni delle categorie interessate e si assiste al sempre più dilagante fenomeno della procreazione di figli naturali e della contrazione di matrimoni religiosi da parte di

giovani militari che non hanno la possibilità di regolarizzare situazioni del genere con il matrimonio civile per mancanza del prescritto limite di età.

D'altra parte il mantenimento di tale limite al compimento del 26° anno mal si concilia con la generale tendenza ad attribuire maggiori diritti ad età inferiore, di cui un aspetto particolare è l'abbassamento recente della maggiore età da 21 a 18 anni.

Inoltre, si ritiene che gli interessi dell'amministrazione ad avere personale scevro da vincoli familiari per un certo periodo di tempo si possono conciliare egualmente stabilendo un ridotto numero di anni di servizio in cui è da vietarsi il matrimonio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge costituito da due articoli.

All'articolo 1 è previsto che le categorie di militari contemplate dalla legge 14 giugno 1973, n. 404, possono contrarre matrimonio ad età anche inferiore al 26° anno, purché abbiano compiuto la ferma triennale ed il primo anno di rafferma. Per i brigadieri, poi, che eventualmente abbiano raggiunto tale grado prima ancora del compimento del primo anno di rafferma è prevista come condizione alternativa l'aver prestato quattro anni di servizio, in quanto con il grado di brigadiere il militare non per-

mane più nella posizione di fermato o rafferma ma passa nel servizio permanente.

Con l'articolo 2 si salvaguardano le posizioni di coloro che, non essendo stati ancora colpiti dal provvedimento di cessazione dal servizio, sono sottoposti a procedimento per aver contravenuto al vincolo del limite di età e si trovino nelle condizioni volute dal presente disegno di legge per poter contrarre matrimonio.

La normativa che precede non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale e comunque non prima di aver compiuto i ventidue anni e sei mesi di età.

La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età.

I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

ART. 2.

I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.